

La mediazione penale: problematiche socio - criminologiche.

1. Scuola classica e scuola positiva: i paradigmi retributivo e riabilitativo.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, come disegnato dal codice penale Rocco del 1930, ancora oggi vigente nelle sue linee principali, è contemplato il sistema sanzionatorio che viene definito del "doppio binario", basato sulla pena come principale sanzione per chi commette un reato e la misura di sicurezza per chi è pericoloso socialmente.

Le due tipologie di sanzione penale presenti nell'ordinamento giuridico italiano sono dunque:

- 1) la pena;
- 2) la misura di sicurezza.

Tale scelta legislativa, nelle sue linee applicative, voleva recepire i canoni del dibattito penalistico e criminologico sviluppatosi nel secolo XIX, portato avanti dalla scuola classica e dalla scuola positiva.

1.1 La scuola classica: il paradigma retributivo.

La scuola classica ha una filiazione culturale illuminista e trova il suo lontano precursore in Cesare Beccaria, nonché nella corrente politica liberale, affermatasi in Italia nel corso del XIX secolo.

Essa è fondata su una concezione retributiva del sistema sanzionatorio e pone l'accento sull'evento - reato, ossia sul fatto violativo dell'ordine sociale, mentre l'autore - reo viene concepito come una persona dotata di libero arbitrio che, rompendo il contratto sociale, liberamente sceglie di delinquere.

Dunque, al fatto reato corrisponde la sanzione della pena, afflittiva, determinata, inderogabile e proporzionata alla gravità del reato.

In questo modo, nell'intenzione dei suoi fautori, la funzione della sanzione è quella di conseguire un effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, orientando il comportamento dei consociati.

Questa scuola ha dato vita al modello o paradigma retributivo, che trova una prima applicazione pratica nel codice penale "Zanardelli" del 1889, dal nome del guardasigilli che lo emanò.

Questo sistema penale avrebbe esercitato un'azione di prevenzione, sia generale che speciale, in quanto gli individui, messi di fronte a codici scritti, essendo in grado di scegliere liberamente, non avrebbero più compiuto azioni criminose.

Secondo questa scuola, retribuzione significa dunque colpire il reo nei suoi diritti tanto quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui.

Tanto tratterrebbe i consociati dal delinquere, restando annullato qualunque vantaggio derivante dal reato.

1.2 La scuola positiva: il paradigma riabilitativo.

Nella seconda metà del secolo XIX si afferma in Italia la scuola positiva di diritto penale, la quale, in armonia con i canoni di interpretazione dell'omonima scuola filosofica, fonda i propri assunti culturali sulla fiducia che ripone negli strumenti scientifici di interpretazione della realtà.

In ambito di diritto penale e di sistema sanzionatorio, la scuola positiva, il cui maggiore autore è Cesare Lombroso, sposta l'attenzione dal fatto - reato all'autore - reo, incentrando la propria speculazione filosofica sul presupposto personalità - devianza - pericolosità, in ausilio con le scienze medico - psichiatriche: nasce così l'antropologia criminale che inserisce nel dibattito delle categorie metagiuridiche, al fine di intervenire con una serie di trattamenti riabilitativi sulla personalità del reo e risolvere in questo modo il problema della recidiva.

Il reo, secondo la scuola positiva, nel promuovere la sua azione deviante e antisociale, non è un autore libero e cosciente, ma è predeterminato nella sua azione dalle proprie carenze fisiologiche e psichiche. Pertanto, il reo viene concepito come una sorta di "malato" da cui la società deve difendersi, ma a cui la società deve anche dare strumenti di cura e redenzione.

Per questi motivi, la sanzione principe articolata da questa scuola è la misura di sicurezza, ossia una sanzione che può adattarsi ad ogni singola personalità del reo, sulla base della sua accertata pericolosità sociale.

Nella seconda metà del secolo XX, gli epigoni culturali positivisti, abbandonati i propri canoni culturali più radicali, ossia quelli fondati sulle carenze fisiologiche e sugli stigmi sociali che ne conseguono, si fondano con l'ideologia politica imperante nella maggior parte degli stati europei e guardano al fenomeno criminale con la lente dello stato assistenziale (Welfare State o État Providence), la cui azione tende alla liberazione dal bisogno attraverso la soddisfazione dei bisogni essenziali e primari di tutti i consociati.

Nelle scuole culturali penalistico - criminologiche, anglosassoni e continentali, si coniugano e si indagano i nuovi concetti di marginalità sociale e di devianza. Si analizza e si studia, in un'ottica non più eziologica, il ruolo dello Stato, delle sue agenzie di controllo sociale e delle sue istituzioni totali nel contribuire a creare il fenomeno criminale.

Ma la crisi dello stato sociale, negli anni settanta e ottanta del novecento, porta ad un declino dei modelli retributivo e riabilitativo summenzionati, i quali non hanno conseguito alcuno scopo di quelli che si erano prefissi: il primo con la sua asettica concezione del reato non ha avuto alcun effetto deterrente e non ha tenuto in alcun conto la vittima e il danno psicologico da questa ricevuto; il secondo, fallendo negli strumenti della riabilitazione, non ha inciso in quel fenomeno che è la recidiva.

Per entrambi i modelli poi, valevano le crude statistiche sui reati, le quali non presentavano nessun calo quantitativo e/o qualitativo delle azioni devianti né della recidiva.

2. Dalla crisi dei modelli retributivo e riabilitativo alla “*restorative justice*”.

2.1 Il paradigma riparatorio.

Emerge dunque, nella letteratura penalistico - criminologica la necessità di pensare a modelli nuovi e/o alternativi di giustizia penale.

In questo contesto storico e culturale poc'anzi sommariamente accennato, gli studiosi, abbandonate le speculazioni eziologiche sul fenomeno criminale, ed indagando una visione sistemica dell'azione deviante, cominciano a delineare un nuovo paradigma giuridico - criminologico, definito con l'espressione anglosassone “*restorative justice*”, ossia “giustizia riparativa”.

Lo sviluppo di un modello di giustizia riparativa fonda il proprio paradigma nella crisi dei tradizionali modelli di giustizia penale, quello retributivo e quello riabilitativo, ma finanche nella necessità di considerare la vittima una parte rilevante e non secondaria del reato commesso, nonché del processo.

La nascita del modello riparativo di giustizia ha dunque come presupposti due problematiche considerate fondamentali in tema di giustizia penale: da un lato, il superamento culturale dei sistemi retributivo e riabilitativo; dall'altro lato, la riconsiderazione del ruolo della vittima del reato.

La convinzione dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penali tradizionali è sicuramente il motivo sostanziale che ha portato alla nascita del modello riparativo, poiché si prende atto dell'inutilità delle politiche di deterrenza e dei programmi di riabilitazione. Il paradigma riparatorio intende contrapporsi all'idea che la sanzione, sia la pena che la misura di sicurezza, possa delinarsi come l'unica reazione possibile al fenomeno criminale, proponendo quale obiettivo primario dell'intervento penale la restaurazione del legame sociale, attraverso la riparazione del danno subito dalla vittima. Lo Stato deve far passare in secondo piano il suo volto di Stato repressore e/o riabilitante per assumere quello di Stato - comunità.

Il punto di partenza da cui muove il paradigma riparativo è dunque il rimedio del danno procurato dall'azione illecita, concependo quindi il reato non più (o non solo) come offesa nei confronti dello Stato, ma come un'offesa alla persona: per questo motivo la giustizia riparativa affida alle parti principali la ricerca di un accordo che sia soddisfacente per entrambe. Oggetto della sua ricerca sono i danni causati alla vittima dal reato, che intende vanificare attraverso l'azione riparatrice del reo.

La relazione tra vittima e reo diventa, in questo modello di giustizia, elemento fondamentale.

La riparazione, in sostanza, si fonda su un paradigma diverso di gestione dei conflitti, offrendo agli autori la possibilità di riparare il danno e favorendo la loro reintegrazione nella comunità, attraverso un procedimento in cui l'obiettivo primario diventa la ricostituzione del legame sociale.

Si comprende come la specificità della “*restorative justice*” è fondata sul fatto che il pagamento dell'offesa alla società non avviene attraverso la punizione, ma si fonda sul ritrovamento del senso di responsabilità per il reato che si è commesso, nonché

nel porre in essere un'azione positiva nei confronti della vittima. Dunque, anche il reo, in quest'ottica, viene rivalutato, poiché gli si affida una funzione responsabile.

Vittima e reo assumono dunque un ruolo attivo, poiché sono essi stessi che ricercano la risoluzione del conflitto attraverso la comunicazione e la mediazione, avendo la possibilità di sostituire all'accertamento della verità processuale, la verità ricostruita da loro stessi.

Ne consegue dunque una diversa visione della pena.

Alla caratteristica di afflittività della pena secondo i classici, e a quello di trattamento e di risocializzazione secondo i positivisti, si fa risaltare adesso l'aspetto reintegrativo della sanzione.

La pena riparativa diventa la conclusione di un procedimento, connotato da caratteri informali - la mediazione - e si realizza in un patto tra le parti che successivamente verrà sottoposto all'approvazione del Giudice: una sanzione che sia al tempo stesso obbligazione per l'autore del reato, ma anche e soprattutto riparazione per la vittima e la società.

Le parti stesse si riappropriano del conflitto, mentre la pena, così individuata, è percepita dal reo come equa, perché concordata da lui stesso direttamente con la vittima. Il reo e la vittima sono chiamati dunque ad un più intenso senso di appartenenza alla comunità.

3. Elementi critici della “restorative justice”.

Questo nuovo paradigma giuridico e criminologico si afferma negli ambienti culturali della riabilitazione e dei movimenti abolizionisti e riduzionisti della criminologia critica.

La giustizia riparativa dunque si colloca culturalmente nell'ambito di quelle ricerche che, sulla presa d'atto del fallimento dei modelli retributivo e riabilitativo, spostano l'obiettivo dalla spiegazione e dalla risoluzione del conflitto alla gestione comunitaria dello stesso.

Mentre al paradigma retributivo erano connaturati uno Stato forte ed una pena afflittiva, e al paradigma riabilitativo erano connaturati lo Stato sociale e la riabilitazione del reo, nell'ambito del dibattito inerente la “restorative justice”, si sottolinea l'esigenza di una maggiore presenza, non dello Stato entità politica, ma della comunità sociale.

Giustizia riparativa e comunità appaiono quindi indivisibilmente congiunte, perché secondo la prospettiva di questo nuovo modello di giustizia penale, il compito preminente dello Stato, attraverso la comunità, è il recupero e il reinsaldamento delle relazioni sociali infrante dal reato.

Questo pone agli studiosi e agli operatori della giustizia riparativa almeno due ordini di problemi, sia teorici che pratici.

In una prospettiva teorica essi vertono su:

3.1 Il ruolo dello Stato - comunità nel modello riparatorio di giustizia penale.

In ordine a questo primo problema, si dibatte, in dottrina, sul profilo della relazione intercorrente tra giustizia riparativa e modello politico.

In ultima analisi, si verte sul nesso giustizia riparativa, società del controllo e moderno Stato democratico.

Invero, un primo dato da registrare è che, nel modello riparatorio, lo Stato sembrerebbe assumere una posizione defilata per rendere protagonista del conflitto un'altra soggettività non giuridica: la comunità sociale. Vi sarebbe, in questo modello, una responsabilizzazione della collettività nei confronti degli aspetti della questione criminale.

In questa prospettiva, la comunità rivestirebbe il duplice ruolo di destinataria delle politiche di riparazione e di promotrice del percorso dell'azione riparativa.

La gestione delle dinamiche relative al conflitto diverrebbe compito principale della comunità, poiché, in caso contrario, esse resterebbero contenute dalla istituzionalizzazione dello stesso, con tutti gli aspetti correlati che conseguono a questo principio, ossia l'articolarsi di procedure formali di intervento penale come il processo, con tutti gli stigmi di etichettamento sociale che ne conseguono.

A questo punto, però, si pone il problema se effettivamente, nella "restorative justice" lo Stato si defili ovvero se, piuttosto, si verifichi una sussunzione della giustizia riparativa nella giustizia formale; avvenga dunque una sorta di assoggettamento da parte del diritto del "mondo della vita", ossia della realtà della vita quotidiana dei consociati: fenomeno questo detto della "giuridificazione", inteso come inglobamento nel diritto di aspetti della vita quotidiana che prima erano regolati dall'etica, dalla religione, dalla morale e quant'altro.

E, ancora, ci si chiede, può lo Stato, realmente, dismettere e/o delegare alla comunità quello che, all'alba della società moderna assolutista, è divenuto il suo carattere peculiare, vale a dire l'uso esclusivo della coercizione punitiva delle azioni violative dell'ordine sociale?

In altre parole, ci si deve interrogare sul quesito se sia possibile da parte del sistema della giustizia formale - penale, e dunque dello Stato, un'inclusione dei sistemi di giustizia riparativa, realtà inizialmente incrementatesi all'esterno e al di là dei confini della legalità formale.

È dunque possibile una "istituzionalizzazione" della giustizia riparativa? Qualora poi si rispondesse affermativamente a tale quesito, ci si dovrebbe porre l'ulteriore interrogativo: a quale fine la giustizia formale si impadronisce della giustizia riparativa?

Se si rispondesse affermativamente ai quesiti sopra accennati, affiorerebbe, a questo punto, il paradosso per cui l'abbandono dei modelli retributivo e riabilitativo, anziché condurre alla valorizzazione e al protagonismo della comunità e/o delle collettività sociali, serva, di contro, alla rilegittimazione del dominio dello stesso sistema giudiziario formale.

L'idea che sia possibile l'inglobamento della giustizia riparativa entro la giustizia penale - formale, troverebbe una giustificazione nell'esigenza politica dello Stato egemonico di esplicitare la sua capacità di farsi "dirigente politico - culturale".

Da questa prospettiva, lo Stato, quasi un moderno Leviathan, per potersi perpetuare, in senso lato, avvertirebbe la necessità di attrezzarsi di due elementi: uno autoritario e di dominio, dunque di forza, ed uno egemonico, dunque di consenso e adesione dei governati.

I due elementi sono entrambi necessari alla forma Stato: se non vi è egemonia si ha solo la funzione di dominio e lo Stato diventa dittatura senza direzione culturale.

Variamente compenetrati, e interagenti tra loro, questi elementi diventano dunque aspetti connaturati a qualunque istituzione statale che possa dirsi tale.

In ambito di giustizia penale, lo Stato, mediante l'utilizzo di istituzioni apparentemente non coercitive e informali quali la mediazione penale, recupererebbe a sé il monopolio dell'uso della coercizione, attributo essenziale dell'entità statale.

Pertanto, all'inglobamento della giustizia riparativa nella giustizia formale penalistica, corrisponderebbe un'espansione del controllo formale statale.

Lo Stato dunque, con la sua peculiarità di porsi come dominio, ma con il volto egemonico, e con lo strumento dell'informalità delle pratiche di riparazione in particolare, espanderebbe il controllo sociale (dissimulando la coercizione che, invece, perpetuerebbe il conflitto), su un'area che, altrimenti le resterebbe estranea.

Disciplinando forme di devianza in precedenza trascurate, lo Stato estenderebbe un controllo apparentemente meno coercitivo, ma in realtà più pervasivo.

La comunità, a questo punto, lungi dal definirsi come entità altra da quella statale, si presenterebbe invece come l'aspetto egemonico dello Stato. Ponendo poi, l'accento sui protagonisti del conflitto, reo e vittima, in una prospettiva di apparente valorizzazione dei loro ruoli, ridurrebbe, di fatto, la partecipazione dei cittadini alla gestione delle controversie, esautorandone la partecipazione democratica.

In buona sostanza, lo Stato si porrebbe il problema relativo alla ricerca di un nuovo paradigma che perpetui la propria egemonia e quindi la propria sovranità, che non cancelli la sovranità in senso classico, e lo risolverebbe penetrando profondamente nella comunità sociale che prima le era estranea, utilizzandola in funzione di un nuovo fondamento del potere.

Invero, ponendo il reato - conflitto come una relazione tra due soli soggetti, reo e vittima, lo Stato perseguirebbe anche il fine di astrarre la questione criminale dalla struttura sociale, negandone ogni collegamento con le sue contraddizioni. In quest'ottica, lo Stato, intervenendo con la mediazione per modificare coscienza e carattere delle parti il cui comportamento è percepito come deviante, declinerebbe le sue responsabilità di Stato sociale, ossia di soddisfare i bisogni primari dei suoi consociati.

Il modello riparatorio così concepito dunque rientrerebbe pur sempre nella logica del paradigma della giustizia penale formale, così come i paradigmi retributivo e riabilitativo, e costituirebbe comunque una reazione che rientrerebbe a pieno titolo nel controllo formale dello Stato e non della comunità. Questa, infatti, nel paradigma riparatorio risulterebbe così impercettibile ed evanescente da perdere i propri connotati reali. Tanto, soprattutto in ordine ai problemi posti dall'articolazione complessa delle società moderne, soprattutto nelle aree metropolitane e di cui ci occuperemo appresso. Ne consegue che, fra i tre paradigmi affermatasi storicamente (retributivo, riabilitativo e riparatorio), non ci sarebbe una reale discontinuità radicale, ma l'utilizzo degli stessi, da

parte dello Stato, peraltro in commiste e discusse sintesi, nei mutati contesti storici, per riaffermare l'uso della coercizione punitiva in maniera esclusiva.

In definitiva, lo Stato, con l'inclusione del modello riparatorio nella giustizia formale attuerebbe il controllo sociale, aggiungendo alle istituzioni disciplinari classiche - il carcere, la fabbrica, il manicomio, l'ospedale, la scuola - l'utilizzazione della pratica della "restorative justice".

Vista da questa prospettiva, la "restorative justice" si rivelerebbe uno strumento, l'ennesimo, di un nuovo panopticon, inteso come un controllo non cruento ma pervasivo, in un'ottica di costruzione da parte dello Stato di una bio - politica come ambito in cui agiscono le pratiche con le quali la rete dei poteri gestisce le discipline della vita dei consociati.

Ne risulterebbe, dunque, nel sistema sanzionatorio penale, l'instaurazione di una sorta di "triplo binario" con l'utilizzazione degli strumenti della pena e della misura di sicurezza, tipici dei precedenti modelli, mai abbandonati nella realtà, con, in aggiunta, lo strumento principe del nuovo paradigma: la mediazione, in un'ottica di "giuridificazione" della società.

Lo Stato, per cercare una sintesi provvisoria di questa tipologia di problemi, con la "restorative justice", si farebbe Leviathan, ma con il volto umano, e costruirebbe così una società giuridificata, una sorta di ente sociale che potrebbe definirsi con l'ossimoro di "democrazia totalitaria".

Un altro profilo problematico, non solo teorico ma soprattutto pratico, della "restorative justice", riguarda anche:

3.2 Il conflitto nelle moderne comunità multiculturali e la "restorative justice".

Un dato posto dal diritto positivo delle costituzioni europee della seconda metà del novecento, è quello dell'esistenza di un diritto allo sviluppo della propria personalità, inteso come spazio di autonomia dal diritto dello Stato, che afferisce alle persone e alle formazioni sociali, e dunque inteso, anche e soprattutto, come limite posto allo Stato di non interferire nelle coscienze dei consociati.

Tale dato codificatorio nasceva dalla necessità, posta dalla speculazione filosofica sulla moderna società del controllo e/o della bio - politica, di ritagliare e preservare ai consociati uno spazio di esplicazione del proprio essere, libero da costrizioni politiche: ogni individuo o formazione sociale avrebbero avuto un ambito di libertà proprio, senza interferenze, soprattutto di carattere sistemico - statale.

In quest'ottica, invero, sostenere che, nel modello riparatorio entri a pieno titolo e con ruolo da protagonista la comunità sociale, pone un altro ordine di problemi: uno di carattere definitorio, l'altro di carattere sostanziale. Tutto ciò per comprendere quale accezione di comunità si intenda nelle moderne e complesse società multiculturali.

Conseguentemente, l'indagine deve prospettarsi il profilo dell'alterità socio - culturale e delle sue relazioni, soprattutto in presenza di società multiculturali con una piattaforma di valori non sempre condivisi, ma anzi sovente confliggenti tra loro.

Da oltre un secolo, si discute in dottrina, ma anche e soprattutto nelle scienze sociali, della comunicazione, della relazione e del riconoscimento dell'altro da sé, come

categoria di indagine, prima delle società extraeuropee, ora come componente interna delle società avanzate multiculturali.

Ma attualmente, un primo problema che si pone è dato dal fatto che la scoperta e il riconoscimento dell'altro da sé non si pone più come un esercizio di astratto accademismo antropologico, se mai lo è stato, ma diventa un problema interno della cultura della società europea, con diversi e problematici aspetti concreti, date le attuali ondate migratorie extraeuropee e le sacche di marginalità sociale di diverse fasce della stessa cittadinanza europea. Ne deriverebbe, dunque, la problematicità o l'impossibilità di individuare un concetto di comunità organica, intesa come un ente che presenti una piattaforma di valori condivisi da tutte le soggettività che compongono la società multiculturale.

Le stesse relazioni sociali in genere risultano messe a dura prova, e fortemente deteriorate, soprattutto negli odierni ambienti metropolitani.

In quest'ottica, infatti, la moderna società multiculturale si atteggia come una società tendenzialmente conflittuale.

Infatti, le trasformazioni in atto nelle moderne società europee, a cominciare dalle ondate migratorie, i cambiamenti economici, la mobilità sociale, hanno messo in crisi la regolazione tradizionale dei conflitti. La mancanza di nuove strutture sociali che regolino gli aspetti problematici della società multiculturale, ha fatto in modo che il ricorso al sistema giudiziario fosse l'unico e limitato modo di gestione di qualsiasi tipo di conflitto, anche di quei conflitti che in passato non erano oggetto di accertamento giudiziario.

Pertanto, in queste tipologie di società si inverte una sorta di molteplicità culturale di riferimento, per cui determinare una piattaforma valoriale a cui i consociati dovrebbero aderire, affinché poi vengano proficuamente utilizzate le pratiche di "restorative justice" al fine di regolarizzare i conflitti, è un'operazione che si presenta particolarmente difficile.

Ci si chiede, prosaicamente, per fare un solo esempio, come si può attuare in concreto la mediazione tra una vittima di un reato contro la proprietà e il suo autore appartenente alla comunità Rom, quando per la prima volta quell'azione violativa dell'ordine sociale assume un disvalore etico - giuridico che non è condiviso dal secondo?

Gli interessi e i valori di intere fasce della popolazione, poi, anche europee, soprattutto a causa della difficoltà ad ottenere accessibilità alla condizione effettiva di cittadinanza sociale, si porrebbero come un ostacolo quasi insormontabile per una vera operazione di mediazione dei conflitti.

In questa prospettiva, la concezione di comunità che propone la pratica della "restorative justice" si atterrebbe come un ente i cui contorni risulterebbero poco chiari se non impossibili da delineare.

Questa situazione porterebbe ad un occultamento dell'effettiva realtà sociale con tutti i suoi eterogenei elementi, etnici, culturali, religiosi, sociali, che la compongono. Si è sottolineato, sul punto, fra gli studiosi, e forse cogliendo nel segno, come la "restorative justice" non a caso trova le sue origini culturali nelle pratiche di componimento bonario delle controversie e dei conflitti addirittura nelle società tribali e/o comunque preindustriali. Ma, se così fosse, si prescinde dal fatto che queste comunità presentavano una piattaforma lineare di valori condivisi e dunque la

risoluzione della devianza al loro interno diveniva possibile, poiché reo e vittima appartenevano al medesimo universo valoriale ed avevano, l'uno dell'altro, una conoscenza intima ed entrambi partecipavano ad un destino comune.

Come sottolineato sopra, le moderne società complesse multiculturali non rientrano in questa prospettiva di comunità, anzi, in questo momento storico, sono ben lontane dal costituire un'unità organica di valori condivisi.

In altre parole, il problema che si pone, per la “restorative justice”, è quello di amalgamare i propri strumenti con una società multiculturale, dove si inveri un riconoscimento dell'altro da sè, inteso come partecipazione empatica ad un destino comune e dove le varie componenti, etniche, religiose e sociali, si riconoscano.

È una sfida difficile e complessa, ma è necessario intraprenderla, poiché nelle società multiculturali, ma potrebbe dirsi nell'intero villaggio globale, alla luce dei rilievi sommariamente accennati, la problematica attuale e stringente è quella del pericolo di un'imposizione alle varie soggettività sociali di un'acculturazione e/o un'adesione a priori ad un unico modello di valori e di sviluppo.

Per riprendere un rilievo posto sopra, bisogna evitare il rischio che lo Stato, fattosi moderno Leviathan dal volto umano, assuma anche le sembianze di un anacronistico ed antistorico Stato etico.